

Consiglio di Stato. Appalti

Gare, nel contrasto tra prezzo e ribasso prevale la volontà

di Giuseppe Franco Ferrari

Il 27 marzo la Terza Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza 1487/2014, ha confermato una sentenza del Tar Liguria in materia di **gare d'appalto**. Il ricorso traeva origine da un errore di redazione della componente economica dell'offerta da parte dell'aggiudicatario, laddove a fronte di un prezzo indicato in cifre e in lettere veniva indicata una **percentuale di ribasso (7,25%)** più alta rispetto a quella effettivamente risultante dalla differenza tra il **prezzo offerto** e la base d'asta (6,39%).

In una prima fase la stazione appaltante ha ritenuto che, tra due indicazioni contraddittorie, dovesse prevalere quella più favorevole all'Amministrazione e, pertanto, ha proceduto all'aggiudicazione provvisoria con un ribasso pari al 7,25%, cui corrispondeva, pertanto, un prezzo sensibilmente più basso rispetto a quello indicato in cifre e in lettere nell'offerta.

In seguito, su istanza dell'aggiudicatario provvisoria, la stazione appaltante provvedeva alla rettifica del prezzo di aggiudicazione, ritenendo accoglibili le motivazioni espresse da quest'ultima laddove veniva chiaramente specificato che il prezzo offerto costituiva la somma esatta delle 6 voci componenti dell'offerta e che, pertanto, sussistevano criteri oggettivi per ritenere che il ribasso percentuale indicato fosse il frutto di un mero errore di calcolo, senza ricorrere ad integrazioni dell'offerta. Questo anche in applicazione del principio civilistico dell'interpretazione dei contratti secondo buona fede espresso dall'articolo 1366 del Codice civile.

Confermando la sentenza di primo grado, il Consiglio di Stato ha affermato il principio secondo cui «le offerte di gara, intese come atto negoziale, sono suscettibili di essere interpretate alla ricerca della effettiva volontà del dichiarante; con la conseguenza, fra l'altro, che tale attività interpretativa può consistere anche nella individuazione e nella rettifica di eventuali errori di scritturazione e di calcolo. A condizione, s'intende, che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza, e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta mede-

simané a dichiarazioni integrative o rettificative dell'offerente, che non sono ammesse», non potendosi qualificare come tale l'istanza di autotutela da parte dell'aggiudicatario provvisoria.

Devono dunque essere escluse dalle gare le offerte ambigue e incerte solo a condizione che «l'ambiguità dell'offerta non sia superabile mediante gli opportuni strumenti interpretativi».

In merito a una seconda contestazione, il Consiglio di Stato ha sottolineato il principio secondo cui le norme sul control-

IL PRINCIPIO

Le proposte sono atti negoziali: l'interpretazione può individuare e rettificare errori di scritturazione e calcolo

lo dell'anomalia delle offerte «hanno lo scopo di tutelare la concorrenza e dunque di evitare che gli enti appaltanti possano eluderla eliminando le offerte migliori sotto il pretesto dell'anomalia. Solo indirettamente e in via di fatto la verifica dell'anomalia tutela l'interesse del secondo graduato a vedere escluso il primo». Pertanto, sarà più rigorosa la necessità di analitica motivazione qualora un'offerta venga considerata anomala, rispetto all'ipotesi contraria, nella quale invece l'Amministrazione consideri valida l'offerta obiettivamente risultata più vantaggiosa.

Il concorrente collocatosi secondo in graduatoria non può lamentare l'anomalia di un'offerta poco migliore della propria, laddove un basso differenziale tra le due offerte può essere considerato ulteriore riprova della non anomalia dell'offerta risultata aggiudicatario. Infatti, per essere considerato anomalo, il prezzo offerto deve essere «talmente fuori mercato, da rendere macroscopicamente errata la decisione dell'Istituto di accettarlo come congruo», circostanza che, qualora dovesse ricorrere, finirebbe per travolgere anche l'offerta qualificatasi seconda (in quanto non troppo dissimile), con conseguente venir meno dell'interesse a sollevare l'eccezione.

Professore ordinario di Diritto pubblico comparato all'Università Bocconi di Milano